



# COMUNE di FRANCOLISE

Provincia di Caserta

Tel. 0823/881330 - Fax 0823/877049

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DEI CANONI DEPURAZIONE ED ACQUE REFLUE, DELL'I.C.I., DELLA T.A.R.S.U. E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della T.O.S.A.P., dei canoni di depurazione ed acque reflue, dell'I.C.I., della T.A.R.S.U. e della sola riscossione coattiva, mediante ruolo, delle sanzioni amministrative.

## **ART. 2 DURATA**

La durata della concessione é di anni cinque (5) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta, per la stessa durata del contratto originario, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e senza novazione del rinnovabile regolamento negoziale, valutate le circostanze del caso e tenuto conto della concreta realizzazione dell'interesse pubblico al rinnovo.

In ogni caso, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, con libera opzione, si riserva, per comprovabili esigenze di pubblico interesse e nelle more dell'espletamento di nuova procedura di evidenza pubblica per la scelta del successivo contraente, la potestà di prorogare fino ad un massimo di un anno la durata del contratto da aggiudicare nella presente selezione.

## **ART. 3 REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

La gara sarà espletata con il metodo del pubblico incanto.

I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della gara;
- Iscrizione all'Albo, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni come disciplinato dal Decreto Ministero Finanze 11/09/2000 n. 289;

- Essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, rilasciata da Ente di certificazione aderente al Sincert, avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle del presente appalto;
- Essere in possesso di almeno due dichiarazioni bancaria sulla capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente;
- Aver conseguito con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti alla data del bando di gara (2006-2007-2008), un valore della produzione globale pari almeno ad Euro 2.000.000,00;
- Avere in corso alla data di pubblicazione della presente gara, congiuntamente, in almeno due Comuni di cui uno di classe superiore a quella della stazione appaltante (con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti) la gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Sono altresì ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei e Consorzi di concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono presentare l'impegno – reso da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati - ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con esplicita indicazione del soggetto capogruppo, ovvero a presentare atto di costituzione del raggruppamento stesso contenente il mandato speciale all'impresa capogruppo nel caso di R.T.I. già costituite.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento, ovvero che partecipi a più raggruppamenti diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e dei Raggruppamenti ai quali l'impresa partecipa. E' fatto altresì divieto di partecipazione di Imprese che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Nel caso di partecipazione in R.T.I costituito o da costituirsi, relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, questi devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio.

Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra devono essere scrupolosamente osservate; si darà luogo all'esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta.

#### **ART. 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione alla Ditta aggiudicataria.

In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto nel termine fissato, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione.

Nel caso invece l'Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile al Concessionario, questi, previa notifica di diffida all'Amministrazione, ha diritto di svincolarsi dal suo impegno a norma dell'art. 114 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato con diritto al rimborso delle spese incontrate.

#### **ART. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed é tenuta a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Potrà , inoltre, nominare incaricati locali, privi di potere di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del rappresentante nominato dalla ditta.

## **ART. 6 CARATTERE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere interrotte, sospese o abbandonate.

La concessionaria, nello svolgimento del servizio, dovrà applicare la normativa vigente ed i Regolamenti Comunali per l'applicazione dei suddetti tributi e/o canoni.

La concessionaria é edotta ed accetta espressamente che il Consiglio Comunale dell'Ente conserva la propria potestà regolamentare in materia e potrà , in qualsiasi tempo, modificare e/o integrare la disciplina regolamentare dell'Ente stesso nell'ambito della propria competenza esclusiva attribuita dall'articolo 42 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **ART . 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO**

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al Concessionario nella misura percentuale di cui all'offerta e, in ogni caso, non superiore al 7,00% (sette/00%), Iva esclusa se ed in quanto dovuta, posta a base d'asta sulle riscossione volontarie/ordinarie e non superiore al 25,00% (venticinque/00%), Iva esclusa se ed in quanto dovuta, posta a base d'asta sulle riscossioni a seguito di attività di accertamento e riscossione coattiva per il servizio oggetto della presente concessione.

## **ART. 8 CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il concessionario si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione in denaro contante pari al 10% del valore del contratto.

Il deposito di denaro contante può essere sostituito con fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di pari importo e recante obbligatoriamente ed espressamente la seguente clausola: "La banca (o la compagnia assicurativa) si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante, senza alcuna riserva e/o eccezione".

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l'Ente si riserva la facoltà di valutare le altre clausole in essa contenute e, ove ne ravvisasse la necessità , di chiedere l'eliminazione di quelle ritenute sfavorevoli e/o limitative della garanzia per l'Ente.

## **ART. 9 VERSAMENTI A FAVORE DELL'ENTE**

L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria Comunale in rate mensili, entro il giorno 10 del mese successivo.

Il concessionario è obbligato ad istituire per ogni servizio un numero di conto corrente specifico.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica l'interesse legale corrente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione, ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti, ed il Concessionario non ottemperasse alle eventuali richieste.

## **ART. 10 RISCOSSIONI, STAMPATI E BOLLETTARI**

La riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, delle sanzioni amministrative, della TOSAP, della TARSU dell'ICI e dei canoni acque reflue e depurazione deve avvenire secondo quanto previsto dal D.lgs 504/92, dal D. Lgs. 507/93, dal D.Lgs. 446/97 nonché dai regolamenti comunali.

Relativamente alla imposta sulla pubblicità temporanea, pubbliche affissioni e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea il concessionario dovrà quietanzare tutte le relative riscossioni tramite l'utilizzo di bollettari a matrice.

Relativamente alla riscossione dell'imposta di pubblicità permanente, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente, dei canoni acque reflue e depurazione, dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. e delle sanzioni amministrative, il concessionario è obbligato a quietanzare tramite l'utilizzo di bollettari a matrice le riscossioni effettuate direttamente presso i propri uffici. Relativamente alle riscossioni effettuate in modo diverso il concessionario è tenuto solo a registrare in apposito registro gli avvenuti pagamenti in quanto faranno fede degli stessi i bollettini di conto corrente postale ovvero le ricevute bancarie.

Con riferimento alla imposta sulla pubblicità permanente, TOSAP permanente, dei canoni acque reflue e depurazione, e della T.A.R.S.U. il concessionario dovrà recapitare al contribuente un avviso di pagamento almeno 15 giorni prima della scadenza.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati dal Comune.

Previa autorizzazione e per esigenze meccanografiche, il concessionario potrà quietanzare le riscossioni effettuate tramite l'utilizzo di bollettari a modulo continuo.

## **ART. 11 RENDICONTAZIONE**

Alla scadenza mensile di cui all'art. 9, il concessionario è tenuto a rendicontare in modo analitico tutte le riscossioni effettuate nel mese di riferimento evidenziando – per singolo tributo – le somme riscosse a titolo di imposte, tasse, canoni, consumi nonché quelle riscosse a titolo di sanzioni ovvero interessi. La rendicontazione dovrà essere effettuata sia al lordo che al netto dell'aggio di spettanza del concessionario.

Nella effettuazione delle operazioni di rendicontazione dovranno essere distinte le somme riscosse direttamente da quelle riscosse con sistemi diversi. Per queste ultime dovrà essere dimostrata la congruità rispetto agli estratti conto postali ecc.

Le predette operazioni dovranno essere effettuate sia tramite supporto informatico che tramite supporto cartaceo.

Le spese di spedizione e notifica degli atti saranno anticipate dal concessionario e trattenute in sede di rendicontazione.

**ART . 12**  
**ESENZIONI – RIDUZIONI**

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o dai diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

**ART. 13**  
**CONSERVAZIONE ATTI**

I bollettari, unitamente ai certificati di accredito, dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari con la relativa documentazione verranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

**ART . 14**  
**DISPOSIZIONI PER FATTISPECIE SPECIFICHE**

**a) Per l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, T.O.S.A.P.:**

L'imposta di pubblicità temporanea ed i diritti incassati per le pubbliche affissioni già effettuate dall'Ente, e non ancora scaduti al momento di inizio della concessione, restano attribuiti al Comune e le relative affissioni restano in vigore fino alla loro scadenza naturale.

Nel caso in cui, al momento di inizio della concessione, il Comune abbia incassato diritti per affissioni che non siano ancora state materialmente effettuate, queste saranno materialmente effettuate dal concessionario subentrante e, in tal caso, i relativi importi incassati dal Comune saranno interamente riversati al concessionario. Lo stesso criterio verrà utilizzato per la pubblicità temporanea che sia stata incassata dall'Ente ma il cui svolgimento avverrà in periodo successivo all'inizio della concessione.

Gli eventuali importi eccedenti rispetto al termine di scadenza della concessione, come sopra determinati, per le affissioni e/o la pubblicità temporanea con scadenza successiva alla durata della concessione dovranno essere riversati al Comune.

Le affissioni e/o la pubblicità abusive, fatta salva la possibilità di rimozione, sono soggette alle sanzioni di legge, oltre alla rifusione delle eventuali spese sostenute dal concessionario.

Tutti i manifesti stampati dal Comune, quelli relativi a manifestazioni patrocinate dal Comune e quelli degli altri enti pubblici saranno affissi, a cura e spese della concessionaria.

Le affissioni saranno effettuate esclusivamente negli appositi spazi da stabilire a norma di legge e dell'apposito regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna a:

- installare a proprie spese, ogni volta che l'Amministrazione lo decida, le tabelle e quadri necessari per il regolare svolgimento dello stesso, tali impianti, alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà comunale;
- effettuare la manutenzione a proprie spese e cure degli impianti per l'affissione;
- provvedere a propria cura e a spese degli abusivi, alla deaffissione di eventuali affissioni abusive alla rimozione di eventuali impianti abusivi o in stato di degrado e alla loro sostituzione con impianti nuovi;
- riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale, laddove esistenti.
- In ogni caso dovrà attenersi a quanto previsto dal piano generale degli impianti.

### **Manutenzione impianti di affissione**

Per tutta la durata della concessione la ditta affidataria é obbligata a provvedere, esclusivamente a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli impianti che andrà a realizzare per effetto del presente capitolato, sia di quelli affidatigli dal Comune, e mantenerli in perfetto stato ed idonei all'uso.

Per gli impianti di proprietà comunale, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, verrà redatto, in contraddittorio fra le parti (Ufficio Tecnico Comunale per l'Ente), verbale di consegna e consistenza.

#### **OBBLIGHI SPECIFICI**

Il concessionario dovrà, a propria cura e a spese degli abusivi, rimuovere, celermente e senza indugio, gli impianti di pubblicità abusiva e/o deaffiggere manifesti, avvisi fotografie, ecc., abusivi. Tali operazioni devono essere eseguite, con attrezzatura idonea, mediante pulizia e ripristino dei muri delle facciate e/o degli spazi sui quali é avvenuta l'esposizione abusiva.

La rimozione e/o deaffissione potrà essere ordinata anche dalla Polizia Urbana e dall'Ufficio Tributi. In caso di inerzia della concessionaria, i predetti uffici potranno imporre alla stessa il rispetto di un termine massimo per provvedere alle rimozioni, in caso di mancato rispetto, si procederà all'applicazione delle penalità previste nel capitolato.

#### **1) sollecito di pagamento**

Il concessionario provvederà ad emettere sollecito di pagamento, da notificare nei termini di legge a mezzo posta.

#### **2) Ingiunzioni di pagamento**

Trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento, il concessionario provvederà ad emettere ingiunzioni di pagamento da notificare a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario o messi autorizzati.

Per gli utenti inadempienti anche a seguito del provvedimento d'ingiunzione sarà avviata la procedura per il recupero coattivo.

### **b)Per l'imposta comunale sugli immobili:**

- 1) Riscontro sulla base delle informazioni contenute nella banca dati ICI delle informazioni risultanti dal censimento degli immobili esistenti nel territorio dei relativi proprietari e titolari di altri diritti reali e delle denunce presentate, alla corretta applicazione dell'imposta su tutte le unità immobiliari esistenti: in particolare dovrà incrociare le dichiarazioni ICI con i versamenti per la liquidazione, con la banca dati risultante dal censimento delle unità immobiliari per l'accertamento in rettifica e per omessa denuncia.
- 2) Verifica delle condizioni per usufruire delle detrazioni per 1<sup>a</sup> abitazione;
- 3) individuazione in base agli strumenti urbanistici vigenti delle aree edificabili e conseguente accertamento della congruità del valore dichiarato compreso per gli immobili grezzi.
- 4) Attività di riscossione;
- 5) Predisposizione ed invio a mezzo servizio postale dei bollettini di pagamento ICI almeno 15(quindici) giorni prima della scadenza;
- 6) Acquisizione informatica dei pagamenti pervenuti ed archiviazione cartacea degli stessi;
- 7) Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento, presenti e futuri, le relative indagini (questionari, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, ecc.);
- 8) Predisposizione sottoscrizione e recapito:
  - Degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica e per omessa denuncia entro i termini decadenziali previsti dalla legge;
  - Dei provvedimenti di annullamento, di sospensione e di rimborso;
  - Dei bollettini di pagamento precompilati da allegare agli avvisi di liquidazione e accertamento;
  - Degli atti di riscossione coattiva, preceduti da ingiunzioni di pagamento.

**c) Per la tassa sui rifiuti solidi urbani:**

- 1) Controllo sulla base delle informazioni contenute negli elenchi dell'Ente delle informazioni risultanti dal censimento degli immobili esistenti nel territorio, dei relativi proprietari detentori e delle denunce presentate, la corretta applicazione della tassa della superficie imponibile, della destinazione d'uso della categoria di appartenenza nonché dell'inizio di occupazione e detenzione;
- 2) Accertamento delle occupazioni o detenzioni o di locali o aree pubbliche, di uso o aree gravate da servitù di pubblico passaggio soggette al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera;
- 3) Invio ai contribuenti, tramite servizio postale, dei bollettini di pagamento della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera dovuta, contestualmente al pagamento della tosap;
- 4) Predisposizione ed invio a mezzo servizio postale delle lettere di invito e i bollettini di pagamento almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza;
- 5) Acquisizione informatica dei pagamenti pervenuti ed archiviazione cartacea degli stessi;
- 6) Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento, presenti e futuri, le relative indagini (questionari, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, ecc.);
- 7) Predisposizione sottoscrizione e recapito:
  - Degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica e per omessa denuncia entro i termini decadenziali previsti dalla legge;
  - Dei provvedimenti di annullamento, di sospensione e di rimborso;
  - Dei bollettini di pagamento precompilati da allegare agli avvisi di liquidazione e accertamento;
  - Degli atti di riscossione coattiva, preceduti da ingiunzioni di pagamento;
- 8) Tutte le spese relative alla emissione e notifica dei solleciti di pagamento, delle ingiunzioni nonché delle spese per le procedure coattive saranno anticipate dal concessionario con diritto di rivalsa nei confronti degli utenti morosi.

**d) Per i canoni depurazione ed acque reflue:**

- 1) Richiesta al Consorzio Idrico di Caserta dei consumi idrici di tutti gli utenti risultanti dai contratti stipulati con il Consorzio;
- 2) Consegna delle fatture con allegati i bollettini di pagamento dei canoni di depurazione ed acque reflue, calcolati sulla base della tariffe deliberate dall'Ente da effettuarsi una volta all'anno e con la rateazione di n. 4 rate trimestrali;
- 3) Degli atti di riscossione coattiva, preceduti da ingiunzioni di pagamento;
- 4) Tutte le spese relative alla emissione e notifica dei solleciti di pagamento, delle ingiunzioni e delle spese per le procedure coattive saranno anticipate dal concessionario con diritto di rivalsa nei confronti degli utenti morosi;

**e) Sanzioni amministrative:**

- 1) Riscossione di ruolo predisposto dalla ditta affidataria del servizio per la gestione della rilevazione, elaborazione e notifica delle sanzioni amministrative non oblate, per le quali sia già intervenuta la scadenza di pagamento, inerenti al servizio di Polizia Stradale (C.d.S./92 Art.208 c.4);
- 2) Assistenza legale all'ente per gli eventuali gravami dinanzi al Prefetto e/o al Giudice di Pace;
- 3) Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative a mezzo ingiunzioni fiscali ai sensi del R.D. n.639/1910 e successive modifiche ed integrazioni;

**ART . 15**  
**VARIAZIONI DI TARIFFE O ALIQUOTE**

Nell'evenienza che, durante il periodo di concessione, venissero emanate norme legislative o venissero adottati provvedimenti comunali in attuazione di facoltà concesse dalla legge, che dovessero modificare in tutto o in parte le tariffe vigenti, le parti, di comune accordo, dovranno revisionare la quota parte da riversare al Comune, raggugliandoli al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 20% (ventipercento).

In caso di mancato accordo fra le parti si farà ricorso al Foro competente.

**ART. 16**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La ditta concessionaria si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto nel presente capitolato, nella normativa di settore e nei regolamenti comunali relativi, a provvedere specificamente a quanto segue:

a) Assumere, dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, la completa responsabilità del servizio.

b) Ricevere eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente al responsabile dell'Area Finanziaria per gli eventuali provvedimenti a carico del concessionario.

c) Segnalare puntualmente al Comune ogni eventuale infrazione commessa dai privati alle disposizioni di legge in materia.

d) Controllare l'avvenuto rilascio delle concessioni, autorizzazioni comunali e di quant'altro previsto dalla legge.

e) Riscuotere le imposte e le tasse ed i canoni oggetto del presente capitolato applicando le tariffe deliberate dal Comune.

f) Trasferire e/o convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici dell'Ente, all'inizio della concessione. Le banche dati dovranno essere trasferite all'Ente, alla scadenza della concessione. L'operazione di conversione archivi informatici e trasferimento in quelli dell'Ente, con tutti gli eventuali costi, sono a carico della concessionaria. Tale operazione dovrà essere effettuata entro novanta (90) giorni dalla scadenza della concessione.

Lo svincolo della cauzione è subordinato al corretto e completo trasferimento degli archivi informatici.

**ART. 17**  
**OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

L'Ente dovrà fornire al Concessionario, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento; le stesse dovranno essere trasmesse a secondo della disponibilità su supporto cartaceo e/o supporto magnetico .

**ART. 18**  
**PERSONALE**

Il concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara.

Tutto il personale della ditta concessionaria deve essere retribuito esclusivamente dalla stessa senza alcun onere per il Comune.

Dovrà assumere il personale obbligandosi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità del C.C.N.L. di categoria.

Si conviene espressamente che anche eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da C.C.N.L. o aumenti di organico o variazioni salariali comunque denominate, non potranno in nessun caso essere opposti al Comune, restando essi ad esclusivo carico della ditta concessionaria, con ciò costituendo anche esplicito patto in deroga in ordine ad eventuali norme di legge in materia.

Il Comune è e resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati, comunque denominati.

Il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne il Comune e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità .

In servizio tutto il personale deve tenere un contegno serio e disciplinato.

Il personale deve essere provvisto di apposita tessera di riconoscimento rilasciata e/o vidimata dal Comune.

Il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del personale che, a motivato giudizio dell'Ente, non apparisse idoneo al servizio.

#### **ART. 19**

#### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE**

Il concessionario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio.

#### **ART. 20**

#### **DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA ED UFFICIO**

Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, entro trenta giorni dalla stipula contrattuale, una sede stabile ubicata nel territorio del Comune di Francolise, sulla porta del quale dovrà essere apposta un'insegna con la scritta " Comune di Francolise - Servizio Affissioni, Pubblicità, Tosap, Canoni acque reflue e di depurazione, I.C.I., T.A.R.S.U. e sanzioni amministrative – Gestione Ditta ( indicare la ragione sociale del Concessionario )."

Nel caso di difficoltà nel reperire una sede adeguata, l'affidatario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza che dovrà essere attiva per la data fissata nel contratto quale termine di inizio delle attività.

La sede definitiva, da allestire, comunque entro 90 giorni dal termine fissato per l'inizio delle attività, deve essere collocata in posizione tale da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza.

All'interno dell'ufficio dovranno essere esposte le tariffe, i regolamenti, e l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni.

L'ufficio deve essere provvisto di almeno un apparecchio telefonico a spese del concessionario e dovrà garantire l'apertura al pubblico per almeno 3 volte alla settimana per almeno 4 ore giornaliere e con almeno un turno pomeridiano.

Il Concessionario è obbligato a concordare con l'Amministrazione Comunale l'orario di apertura al pubblico.

Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio per tutta la durata della concessione ed ogni lettera,

diffida intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta al Concessionario.

La mancata apertura dell'ufficio è *ipso jure* causa di risoluzione del contratto.

## **ART . 21 VIGILANZA E CONTROLLI**

La ditta concessionaria é tenuta a:

- a. Sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici, ed a quelli che il Comune riterrà opportuno eseguire e/o far eseguire, ivi compreso l'esame diretto di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.
- b. Impiegare esclusivamente registri e bollettari vidimati, prima dell'uso, dal comune.
- c. Apporre su ogni manifesto un timbro a olio (o simile) recante la scritta "Comune di Francolise -Servizio affissioni-gestione ditta...."e la relativa data di scadenza.
- d. Memorizzare ed archiviare, secondo le direttive del Comune, tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli ed al fine di mantenere una banca dati di ogni tributo o tassa oggetto del presente capitolato.
- e. Tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

## **ART. 22 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le penalità per le violazioni agli obblighi riportati nel presente capitolato sono le seguenti:

- Per ogni manifesto non affisso: Euro dieci (10).

Sono espressamente fatte salve eventuali azioni di risarcimento danni esercitate dai privati, con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità .

- Per ogni manifesto affisso fuori spazio, senza speciale autorizzazione del Comune: Euro dieci (10).

- Per l'affissione di manifesti senza timbro a calendario: da Euro dieci (10) a cinquanta (50), a seconda della gravità e recidiva.

In tal caso é fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l'immediata rimozione delle affissioni difformi, senza alcuna pretesa, da parte dei privati, nei confronti del Comune ma solo ed esclusivamente nei confronti della concessionaria.

- E' prevista altresì la decadenza automatica dell'affidamento in caso di mancato rispetto delle vigenti normative sul collocamento e trattamento dei lavoratori.

L'applicazione delle sanzioni sopra richiamate avviene mediante contestazione scritta e motivata da parte del responsabile preposto.

La ditta ha la facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni scritte nel termine perentorio di giorni dieci (10) decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della contestazione scritta.

L'applicazione definitiva della penalità avverrà con provvedimento motivato del responsabile competente qualora la ditta non abbia presentato, nel termine indicato, giustificazioni scritte o le medesime siano ritenute incongrue e/o insufficienti.

La penalità va pagata al Comune nel termine indicato nel provvedimento sanzionatorio, in difetto il Comune preleverà la corrispondente somma dalla cauzione, con l'onere per la ditta di reintegrarla successivamente.

L'applicazione di 20 sanzioni nel corso della concessione, indipendentemente dagli importi, comporta la decadenza automatica dall'affidamento.

In caso di scioglimento del contratto per colpa e/o decadenza del concessionario, il

Comune avrà diritto di incamerare la cauzione prestata dalla ditta, prendere possesso di tutti gli impianti ed impartire tutte le disposizioni occorrenti per garantire la regolare continuazione del servizio. In tal caso la ditta é tenuta a garantire comunque il servizio per il solo tempo necessario all'Ente per provvedere alla sostituzione del concessionario, fermo restando l'obbligo per la stessa di continuare a corrispondere, per tale periodo, i compensi fissi e variabili di spettanza del Comune. La ditta affidataria può essere esonerata da tale obbligo solo previa liberatoria scritta da parte dell'Ente.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative determinanti l'abolizione della concessione stessa e nell'ipotesi in cui la gestione del servizio idrico integrato venisse, per legge, trasferito ad altro ente (Autorità di bacino ecc). Nel caso invece di disposizioni legislative che incidessero sul presupposto e sulle disposizioni che regolano il servizio stesso, le condizioni (anche economiche) saranno riviste in accordo fra le parti.

### **ART . 23 INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE**

Per le variazioni da apportare al presente capitolato a seguito dell'offerta migliorativa presentata dal concessionario in sede di gara, sarà redatto apposito atto che costituirà allegato e parte integrante del presente. Con il predetto atto si provvederà a fornire l'interpretazione delle variazioni introdotte con l'offerta migliorativa.

Tutte le vertenze tra il Comune ed il concessionario, sia durante l'esecuzione del contratto, sia al termine, saranno deferite, qualunque sia la loro natura, alla competente A.G.O.

### **ART. 24 SUBAPPALTO**

Non é consentito il subappalto, fatta eccezione per il solo svolgimento del servizio materiale di affissione e deaffissione manifesti, esclusa comunque la riscossione dei relativi diritti.

In caso il concessionario si avvallesse di tale facoltà dovrà comunicare al Comune la ragione sociale ed il referente o responsabile di tale ditta.

Dell'attività svolta dal subappaltatore é responsabile, nei confronti del Comune, esclusivamente la ditta concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui al Lgs. 163/2006.

In caso di subappalto si applica il disposto di cui al D.Lgs. 163/2006 sopra citato.

### **ART. 25 RICORSI**

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di "funzionario responsabile" anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale.

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario é comunque tenuto a fornire ai contribuenti chiarimenti scritti su esposti non rituali entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

Al concessionario si applica espressamente la normativa prevista dalla legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 26**  
**RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.

**ART . 27**  
**GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI**

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina prevista dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati della sopra citata normativa e se ne assume ogni responsabilità anche in merito a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

**ART. 28**  
**ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 14 "Disposizioni per fattispecie specifiche" è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti e/o incompiuti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi.

**ART . 29**  
**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Qualora, nel corso della concessione, il Comune ritenesse opportuno richiedere alla ditta incaricata prestazioni aggiuntive o analoghe, o connesse non previste nel presente capitolato, essa non potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità concordando, eventualmente, con l' Ente gli aspetti contrattuali.

**ART . 30**  
**OFFERTA ECONOMICA**

La ditta partecipante alla gara dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire per la attività di riscossione volontaria e quelle per le riscossioni a seguito delle attività di accertamento.

Tali ribassi percentuali, da applicarsi agli aggi posti a base di gara, dovranno espressi in cifre ed in lettere e dovranno contenere due cifre decimali; in caso di discordanza tra i due valori, la Commissione considererà prevalente il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione.

Gli aggi posti a base d'asta (IVA esclusa), da applicarsi alle somme per tributi, sanzioni, interessi e accessori effettivamente incassate e rendicontate dall'affidatario mensilmente, in relazione alle riscossioni volontarie/ordinarie è del 7% mentre in relazione alle riscossioni da accertamento è del 25%.

Per la materiale redazione dell'offerta economica valgono le conferenti prescrizioni del bando di gara, cui si rinvia.

### ART . 31 CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante la procedura aperta prevista dall'art. 3, comma 37 D.Lgs. n. 163/06 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni, valutata da apposita commissione nominata ai sensi di legge, in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

Elementi di valutazione		Punteggio massimo
1	Offerta Tecnica-Esperienze Specifiche	60
2	Offerta Economica	40

#### NEL DETTAGLIO:

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica – Esperienze specifiche (fino ad un massimo di 60 punti) verrà attribuito come segue:

a)	<p><b><u>Esperienze specifiche tributi</u></b>  <b>Volume di riscossione tributi ICI – TARSU e TOSAP nel triennio 2006-2007-2008</b></p> <p>Inferiore ad € 5.000.000,00                      punti 0                      Da € 5.000.000,00 ad € 15.000.000,00                      punti 5                      Da € 15.000.001,00 ad € 30.000.000,00                      punti 10                      Da € 30.000.001,00 ad € 50.000.000,00                      punti 15                      Oltre € 50.000.000,00                      Punti 20</p>	Max punti 20
b)	<p><b><u>Esperienze specifiche incarichi da Enti pubblici</u></b></p> <p><i>Svolgimento di servizi di pubblicità, diritti sulle affissioni e pubbliche affissioni nel triennio 2006 – 2007 e 2008</i></p> <p>Inferiore ad 10.000 abitanti                      punti 0                      Da 10.000 ad 30.000 abitanti                      punti 5                      Da 30.001 ad 40.000 abitanti                      punti 10                      Da 40.001 ad 60.000 abitanti                      punti 15                      Oltre 60.000 abitanti                      Punti 20</p>	Max Punti 20

c)	<p><u>Esperienze specifiche per recupero crediti stragiudiziali di canoni idrici e depurazione e/o sanzioni amministrative.</u></p> <p><i>Affidamento incarichi da Enti o Consorzi</i></p> <p>Inferiore ad € 1.000.000,00 punti 0</p> <p>Da € 1.000.000,00 ad € 5.000.000,00 punti 5</p> <p>Da € 5.000.001,00 ad € 7.000.000,00 punti 10</p> <p>Da € 7.000.001,00 ad € 10.000.000,00 punti 15</p> <p>Oltre € 10.000.000,0 Punti 20</p>	Max Punti 20
----	--	--------------------

2.) Il punteggio relativo all'Offerta economica, (fino ad un massimo di 40 punti) verrà attribuito come segue:

Aggio posto a base di gara per riscossioni volontarie/ordinarie:7,00%

Le offerte economiche presentate in sede di gara otterranno il punteggio secondo la seguente formula:

$$P \text{ (punteggio da assegnare)} = \frac{Mo \times 40}{Ao}$$

Dove:

Mo= migliore offerta per l'Ente (aggio al netto del miglior ribasso);  
Ao= aggio dell'offerta presa in considerazione;

Aggio posto a base di gara per riscossioni a seguito attività di accertamento:25,00%

Le offerte economiche presentate in sede di gara otterranno il punteggio secondo la seguente formula:

$$P \text{ (punteggio da assegnare)} = \frac{Mo \times 40}{Ao}$$

Dove:

Mo= migliore offerta per l'Ente (aggio al netto del miglior ribasso);  
Ao= aggio dell'offerta presa in considerazione;

All'aggio più basso, verrà attribuito l'intero punteggio a disposizione.

Per l'attribuzione dei punteggi si considerano i valori espressi in centesimi.

Il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente per l'offerta economica è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti dal concorrente medesimo secondo le formule sopra evidenziate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente appaltante, infine, si riserva, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, di rinunciare ad appaltare il servizio di cui al presente capitolato, in caso di intervenute modifiche legislative o altro.

Nel caso risultino più migliori offerte con pari punteggio, l'aggiudicazione del contratto avverrà con sorteggio pubblico da parte della Commissione giudicatrice.

### **ART. 32 SPESE DI CONTRATTO**

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e stipulazione del contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, inclusa la tassa annuale di concessione governativa, ove dovuta.

### **ART. 33 RINVIO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, sono espressamente richiamate le seguenti norme:

1. D. Lgs. 597/93,
2. D.Lgs.507/93,
3. D. Lgs.504/92;
4. D.Lgs. 446/1997,
5. D.M. del ministero delle finanze n° 289/2000,
6. Legge 36/1994 (Legge Galli),
7. la legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
8. le disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi, D.lgs 163/2006, R.D. 827/1924
9. la normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003),
10. Regolamenti comunali inerenti il presente capitolato.